

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DELLE PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLI'-CSENA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con la presente direttiva, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale in materia di contributi per i danni conseguenti ad eventi calamitosi, sono definiti i termini e le modalità per la concessione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1022/2023, delle **prime misure economiche di immediato sostegno (1° Fase) in favore degli esercenti un'attività economica e produttiva**, i cui beni immobili e mobili, strumentali all'esercizio dell'attività, sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi (**venti di burrasca, grandinate, inondazioni, frane**) verificatisi dal **22 al 27 luglio 2023**.
2. I soggetti interessati dovranno presentare, entro il termine perentorio e con le modalità di cui all'articolo 4 la domanda di contributo e la perizia asseverata di cui all'articolo 8, al fine di accedere alla misura di sostegno, entro il massimale di € 20.000,00, per l'immediata ripresa della capacità produttiva di cui all'articolo 2, **intesa come capacità dell'immobile e/o dei beni mobili danneggiati di renderla pienamente operativa, una volta ripristinati**.
3. Entro il medesimo termine perentorio e con le modalità di cui all'articolo 4, al fine di determinare fin da subito l'ammontare complessivo dei danni, i soggetti interessati dovranno provvedere:
 - a) alla ricognizione dei danni eccedenti l'importo di € 20.000,00 (da indicare nella perizia asseverata) e dei danni i cui interventi di ripristino (ancorché non eccedenti tale importo) non risultino indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva.
 - b) alla sola ricognizione dei danni qualora tutti gli interventi non siano indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva (in tal caso non è obbligatorio allegare la perizia asseverata).
4. L'inosservanza di quanto previsto al comma 3 comporta l'esclusione dalle misure economiche di sostegno che, in applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. e), del Decreto

Legislativo n. 1/2018 (Codice della protezione civile), dovessero essere previste da provvedimenti statali.

Art. 2

Finalità e importo massimo del contributo

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, il contributo, quale **misura di sostegno finalizzata all'immediata ripresa della capacità produttiva** delle imprese e degli esercenti una libera professione aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni colpiti, è concesso entro il **massimale complessivo di € 20.000,00** ed è finalizzato ad uno o più dei seguenti interventi:

a) **di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede dell'attività, e delle relative pertinenze, e limitatamente ai danni a:**

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature);
- impianti (riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale);

I danni alle pertinenze, per essere ammessi a contributo, devono riguardare quelle che si configurano come unità strutturali non distinte da quella, sede dell'attività o, ancorché strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018.

b) **su aree/fondi danneggiati, esterni al fabbricato**, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali ad evitarne la delocalizzazione. Qualora il ripristino sia funzionale ad evitare la delocalizzazione del fabbricato e l'importo del contributo fino ad € 20.000,00 non sia tuttavia sufficiente per evitarla, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi;

c) **di ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati**, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa;

d) **di ripristino o sostituzione di beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici) distrutti o danneggiati;**

e) **di pulizia e rimozione di fango e detriti** dal fabbricato e/o dalla area esterna pertinenziale;

f) **affitto di altro immobile o altra soluzione temporanea**, qualora l'immobile in cui era esercitata l'attività sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile. Il contributo è riconosciuto se non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è limitato alla differenza tra il precedente ed il nuovo canone (se quest'ultimo è di importo superiore).

2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:

a) costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso; il contributo entro il massimale di € 20.000,00 è riconosciuto per ciascuna sede operativa;

b) costituenti oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

3. L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che, fin dalla data dell'evento calamitoso, l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato).

4. Il contributo è concesso sulla base dell'importo dei danni valutati e quantificati nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 8 o, se di importo inferiore, sulla spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).

5. La valutazione dei danni ai beni mobili registrati e ai beni mobili di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, occorre considerare il costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, la spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, si considera la differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

6. I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge da evidenziare specificatamente nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 8 e fermo restando il massimale di cui al comma 1.

7. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificatamente evidenziate nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 8.

8. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc., se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al comma 1.

9. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Art. 3

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

a) le pertinenze che si configurino come unità strutturali distinte dall'unità strutturale, sede dell'attività economica e produttiva e che non siano funzionali all'esercizio dell'attività. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

b) le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, e quindi non indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva, o ad evitarne la delocalizzazione;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "*Tolleranza*" della L. R. n. 23/2004;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso

produttivo per i quali si applica l'apposita direttiva approvata dal Presidente della Regione - Commissario delegato con l'atto con cui è stata approvata la presente direttiva;

g) i fabbricati e i beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato o nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

h) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 4

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, **solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale, entro il termine perentorio del 15 dicembre 2023**, la domanda di contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel seguito, per brevità, indicata anche solo come "domanda", utilizzando l'apposito modulo (*Allegato MODULO C1*).

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Il Comune pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), la modulistica e la propria PEC cui deve essere inviata la domanda, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURERT.

L'istruttoria delle domande è espletata dall'Amministrazione Comunale o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione.

L'Amministrazione Comunale nell'avviso pubblico può prevedere che le domande ed eventuali integrazioni documentali siano inviate direttamente all'indirizzo PEC dell'Unione che va debitamente indicato nel medesimo avviso.

L'ente che espleta l'attività istruttoria (Amministrazione Comunale o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore".

2. La domanda di contributo è sottoscritta ed inviata all'Organismo istruttore dal titolare o legale rappresentante:

- dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
- dell'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 2, comma 2, lettera b);

- dell’impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell’immobile, sede, alla data dell’evento calamitoso, della sua attività se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa proprietaria dell’immobile o dalla persona fisica proprietaria dell’immobile, utilizzando l’apposito modulo (*Allegato Modulo C3*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità;
- dell’impresa proprietaria dei beni mobili e mobili registrati strumentali all’esercizio dell’attività;

Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo da essi sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest’ultimo la procura utilizzando l’apposito modulo (*Allegato Modulo C5*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. **Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata** di cui all’articolo 8, da redigersi utilizzando l’apposito modulo (*Allegato Modulo C2*). Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai danni subiti eventualmente acquisita nell’immediatezza dell’evento. Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo. **La perizia asseverata non va allegata** qualora si provveda alla sola ricognizione dei danni, senza la contestuale richiesta di contributo.

4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito l’Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all’indirizzo PEC da questi indicato nella domanda. La domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.

5. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l’Organismo Istruttore ne richiede tramite PEC l’integrazione alla PEC dell’interessato, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell’Organismo Istruttore tramite PEC alla PEC dell’interessato.

Art. 5

Condizioni di regolarità dell’attività economica e produttiva

1. Per l’accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di

esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL.

2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda, dalla data dell'evento calamitoso fino – a pena di decadenza dal contributo – alla data di erogazione dello stesso.

3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), devono sussistere – a pena di decadenza dal contributo – alla data di erogazione dello stesso.

4. Per la verifica della sussistenza delle condizioni di regolarità di cui al comma 1, lett. c), e per l'alimentazione e la consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui al Regolamento approvato con decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 115 del 31/05/2017, da effettuarsi sia in sede di istruttoria per la concessione del contributo che in quella per la sua erogazione, l'Organismo istruttore può avvalersi del servizio di assistenza tecnica di ART-ER S.cons.p.a. ai sensi di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1818 del 24/10/2019, secondo le procedure attuative di cui all'apposito protocollo operativo e con l'utilizzo dell'apposita modulistica che verranno pubblicati nella pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 6

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato. (*Allegato Modulo C4*).

2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 7

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva, ed integrato, se c'è capienza fino alla predetta concorrenza, con una somma pari ai premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali, versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. Sono esclusi i premi assicurativi versati per la polizza RC beni mobili registrati, essendo la stessa obbligatoria. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve, dunque, superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermo restando il massimale di € 20.000,00 previsto all'articolo 2.
2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa erogazione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.
4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 8

Perizia dei danni asseverata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui all'apposito modulo (*Allegato Modulo C2*), redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima. Il tecnico incaricato deve, pertanto, dichiarare in perizia che non sono coinvolti interessi propri o di parenti e affini entro il terzo grado,

del coniuge o di conviventi. Non è necessaria la perizia, qualora si provveda alla sola ricognizione dei danni, senza la contestuale richiesta di contributo.

2. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati di cui all'articolo 2:

b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando se è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero se, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre se l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;

b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

b.3.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base dell'ultimo prezziario in materia di opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia Romagna approvato con apposita deliberazione di Giunta regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata;

b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.5.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e pertanto non ammissibili a contributo;

b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai **beni mobili registrati e ai beni mobili** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla

documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 5, risalente alla data dell'evento calamitoso nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

Art. 9

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda** di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo** eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:
 - la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

Art. 10

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

1. L'Organismo Istruttore entro il termine **di 40 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **10%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. In sede di istruttoria finalizzata alla concessione del contributo, il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 3 e alle condizioni di regolarità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico, mentre è sistematico con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Nella successiva fase istruttoria finalizzata alla erogazione del contributo, il controllo delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), è a campione, salvo la facoltà dell'Organismo Istruttore di effettuarlo a livello sistematico, mentre quello delle condizioni di cui alle lettere c), d), e), del medesimo articolo 5 è sistematico.

3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro il **termine del 31 gennaio 2024**, dovranno inviare gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando la modulistica messa a disposizione da quest'ultima e nella quale gli Organismi Istruttori dovranno indicare il CUP (Codice Unico di progetto) generato per ciascuna domanda.

Art. 11

Assegnazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o loro Unioni)

1. L'ammontare del fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi riepilogativi delle domande di contributo trasmessi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dagli Organismi Istruttori sarà comunicato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'apposito stanziamento finanziario.

2. L'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto stanziamento finanziario, provvede a quantificare le risorse che con apposito atto saranno ripartite e assegnate ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.

3. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e assegnazione in loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando il termine del **31 dicembre 2024** di cui al successivo articolo 12, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione ivi indicata a pena di decadenza dal contributo concesso, ed evidenziando in ogni caso che quest'ultimo potrà essere **erogato** solo una volta esperiti i controlli previsti in fase di erogazione ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3.

4. Nell'atto di concessione dei contributi gli Organismi Istruttori dovranno riportare i CUP generati per singolo beneficiario, dandone comunicazione all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai fini del trasferimento delle risorse assegnate.

Articolo 12

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2024**, a pena di decadenza dal contributo concesso. Qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 20.000,00 non possano essere eseguiti per lotti funzionali (quindi per un primo lotto di € 20.000,00) l'esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l'eventuale 2° Fase con relativo stanziamento dei fondi statali.

2. Il beneficiario, entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, dovrà presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici

bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito). Ciò al fine di risalire in maniera chiara ed inequivocabile al soggetto che ha effettuato il pagamento ed alla tipologia di interventi per le fattispecie di danno ammesse ai sensi della presente direttiva. E' ammissibile a contributo esclusivamente la documentazione intestata all'impresa proprietaria, richiedente il contributo e/o, nel caso previsto all'articolo 6, ai comproprietari.

3. **I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURER-T e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata di cui al comma 2.**

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata dalla documentazione prevista nei precedenti commi.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

6. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo, nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

7. Il costo della perizia asseverata resta a carico dell'impresa richiedente il contributo.

Art. 13

Liquidazione da parte degli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o loro Unioni) del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine del **31 dicembre 2024** di cui all'articolo 12 e alla presentazione entro il predetto termine della documentazione ivi prevista da parte dei soggetti interessati e previa verifica delle condizioni previste dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore procede all'adozione dell'atto amministrativo di liquidazione del contributo spettante che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia asseverata ed ammessi a contributo.

2. L'Organismo Istruttore, successivamente alla liquidazione di cui al comma 1, trasmette, senza ritardo, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi da erogare agli aventi titolo, corredata da un elenco riepilogativo contenente le generalità di questi ultimi, gli importi dei contributi ad essi liquidati e gli estremi degli atti amministrativi di riferimento.

3. Per gli interventi eseguiti - e documentati ai sensi dell'articolo 12 - entro un arco temporale più ravvicinato rispetto al termine finale del **31 dicembre 2024**, ovvero eseguiti entro il **30 aprile 2024** o entro il **31 agosto 2024**, l'Organismo Istruttore provvederà, entro 30 giorni successivi a tali scadenze, alla liquidazione del contributo spettante agli aventi titolo ed alla successiva richiesta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di trasferimento delle risorse finanziarie, secondo le modalità previste rispettivamente nei precedenti commi 1 e 2.

Art. 14

Trasferimento delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Amministrazioni Comunali o loro Unioni)

1. Entro 30 giorni successivi alle richieste di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e chiaramente, solo a seguito del materiale accreditato dei fondi statali, verranno adottati gli atti di trasferimento delle somme in favore degli Organismi Istruttori che provvederanno, senza ritardo, al pagamento dei contributi spettanti agli eventi titolo.

Articolo 15

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Per gli eventi non contemplati nel predetto articolo 50 si applica il "*Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*" e ss.mm.ii.. Rimane salva, ove necessario l'applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2021.

2. I contributi di cui alla presente direttiva sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.